La normativa italiana sull'integrazione e l'inclusione: una lettura pedagogica

Alessio Covelli
alessio.covelli@uniroma4.it

L’analisi potrebbe iniziare…

L’analisi del percorso dell’integrazione scolastica in Italia potrebbe iniziare fin dai motivi che portarono alla trasformazione della **scuola media unica nel 1962** e ancora prima dall’impronta pedagogica sviluppatasi nel nostro paese all’inizio del novecento sull’educazione dei bambini/e in difficoltà (cfr. de Anna 2014, pp.75-114).

© AC 2018

Il percorso normativo dell'Integrazione e dell'Inclusione

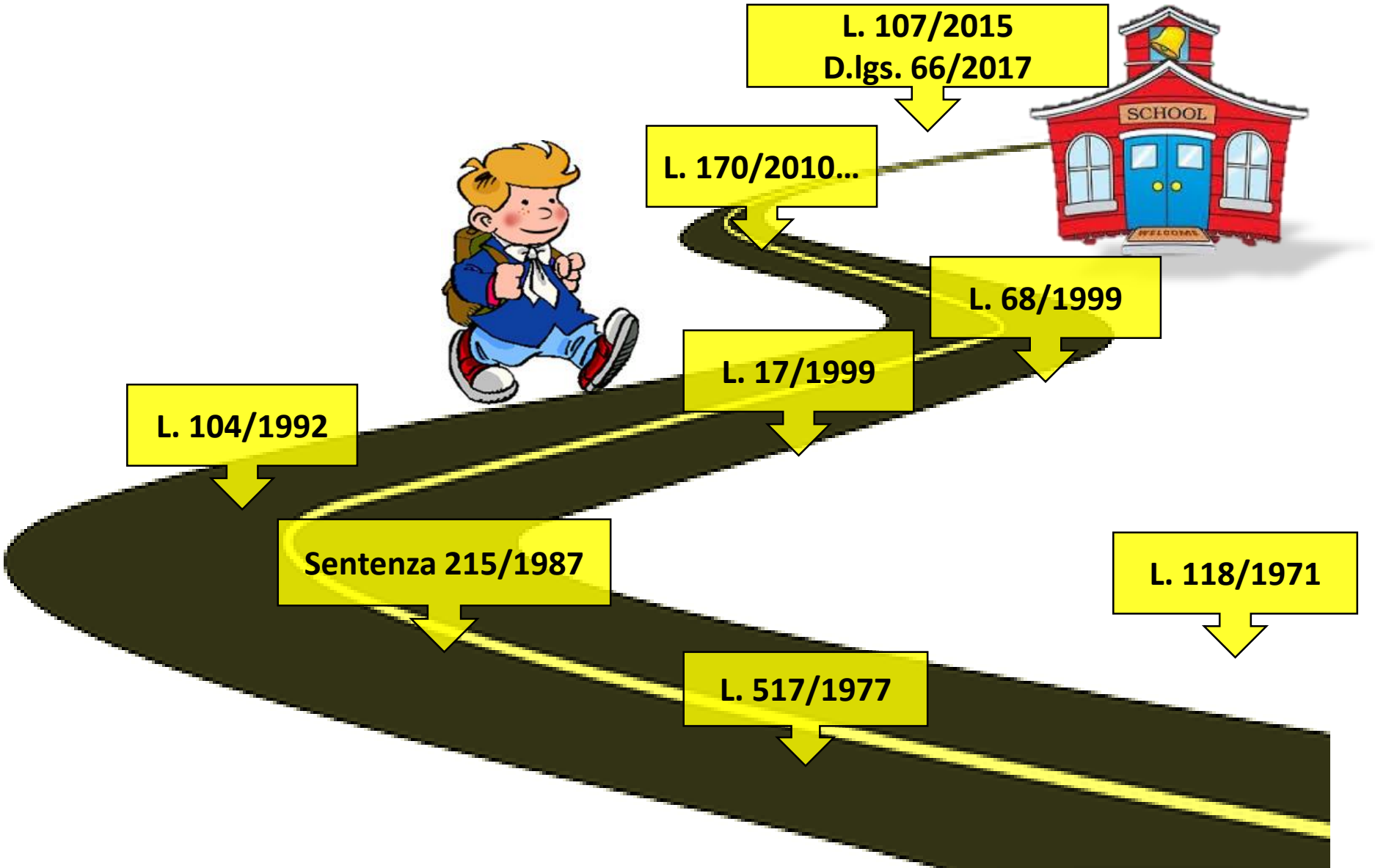

© AC 2018

Il quadro normativo prima della Legge 517/1977

(de Anna, 2014, 2018)

Fallimento delle classi differenziali e necessità di offrire una scuola per tutti che interagisse con la più vasta comunità sociale:

- Legge 118/1971;
- Riforma della scuola (1973);
- Relazione conclusiva della Commissione Falcucci concernente i Problemi Scolastici degli Alunni Handicappati (1975);
- Decreti Delegati (1974/75);
- Circolari del MPI nn.227/1975 e 228/1976 «per facilitare un sempre più ampio inserimento degli alunni handicappati» nelle scuole aperte a tutti gli allievi e attraverso le quali si costituivano i "Gruppi di Lavoro" in interazione con il territorio;
- Avvio delle prime sperimentazioni

Necessità di «un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola» fondato sulla **centralità dell'insegnamento-apprendimento per lo sviluppo della personalità di ciascun bambino**, tenendo presente il vissuto personale e sociale di tutti

© AC 2018

Legge 118/1971

- **È la prima normativa che cita l'educazione nella scuola ordinaria degli alunni con disabilità con riferimento agli invalidi civili (art. 28 - Provvedimenti per la frequenza scolastica):**
- Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

- L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, **salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali**. [Comma abrogato dalla Legge 104/1992, art. 43]
- Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie

[La Corte costituzionale con Sentenza 215/1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, in riferimento agli alunni con disabilità, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che »È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Comma abrogato dalla Legge 104/1992, art. 43]

© AC 2018

Relazione conclusiva della Commissione Falcucci concernente i Problemi Scolastici degli Alunni Handicappati

(MPI, 1975, punto 1, in Covelli, 2018)

- **Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola**, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni;
- Lo stesso criterio di valutazione dell'esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall'alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella **(valutazione formativa del percorso)**;
- Fondamentale è l'**affermazione di un più articolato concetto di apprendimento, che valorizzi tutte le forme espressive attraverso le quali l'alunno realizza e sviluppa le proprie potenzialità** e che sino ad ora sono stati lasciate prevalentemente in ombra. L'ingresso di nuovi linguaggi nella scuola, se costituisce infatti un arricchimento per tutti, risulta essenziale per gli alunni che non rispondono alle richieste di un lavoro formale, in quanto offre loro reali possibilità di azione e di affermazione.

© AC 2018

Relazione conclusiva della Commissione Falcucci

PRIMA DESCRIZIONE DI UN «PROTOTIPO DI SCUOLA PER L'INTEGRAZIONE

- **Popolazione scolastica** - competenza territoriale della scuola senza alcuna esclusione;
- **Gruppi di alunni** - limite di 15-20 per classe;
- **Orario** - tempo pieno inteso come «successione organica ed unitaria di diversi momenti educativi programmati e condotti unitariamente dal gruppo degli operatori scolastici (culturale, artistico-espressivo, ricreativo o ludico, aperto anche ad agenti culturali esterni alla scuola, di ricerca e di esperienza personale e di gruppo, di attività socializzante;
- **Progetto educativo** - superamento del rapporto dualistico insegnante-classe con l'attribuzione, ad un gruppo di insegnanti interagenti, della responsabilità globale verso un gruppo di alunni, con la conseguente necessità di programmare, attuare e verificare il progetto educativo, in associazione con gli specialisti;
- **Ruoli, funzioni e relazioni tra gli operatori scolastici (insegnanti, specialisti) -** preparazione e all'aggiornamento permanente degli insegnanti e direttori scolastici e integrazione con il lavoro degli specialisti (assistenti sociali; psicologo, pedagogista specializzato; tecnici riabilitativi e specialisti clinici adatti a seguire le dinamiche dei singoli gruppi);
- **Strutture edilizie, attrezzature, personale assistente**

PROMOZIONE DI UNA VITA SCOLASTICA COMUNE, RICCA, ARTICOLATA, FLESSIBILE CHE SI PROPONGA DI EDUCARE TRAMITE ESPERIENZE COGNITIVE E DI SOCIALIZZAZIONE QUALITATIVAMENTE ADEGUATE

© AC 2018

Dalle circolari del MPI nn.227/1975 e 228/1976 alla Legge 517/77: le prime sperimentazioni

(de Anna, 2014; 2018)

- Segnano l'avvio concreto dell'integrazione scolastica italiana con l'applicazione sperimentale delle considerazione scaturite della commissione Falcucci istituita nel 1974;
- L'integrazione veniva concepita come un **cambiamento di contesto** e si affermava che «un nuovo modo di essere della scuola è la condizione per la piena integrazione di tutti gli alunni»;
- Devono essere rispettate, inoltre, delle condizioni per "una sempre più approfondita presa di possesso della propria professionalità da parte dei docenti e dirigenti»;
- «Quando il personale docente e direttivo si pone sulla strada della programmazione di un tipo di scuola più motivato e motivante per tutti gli alunni, allora in tale scuola c'è spazio anche per il portatore di handicaps [l'alunno con disabilità] ed al contempo vengono valorizzate le potenzialità di tutti gli alunni perché la scuola diventa più agile, più flessibile, più socializzante e individualizzante, nel corretto significato pedagogico del termine e produce educazione e cultura di base […]».

(Gasbarre in MPI, 1982, pp. 9 -10)

© AC 2018

Legge 517/1977 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

(de Anna, 2014, 2018; Covelli, 2018)

Pone rimedio alle criticità della transizione verso un sistema che si accingeva a rendere "ordinaria" l'integrazione, superando la logica del mero inserimento introdotta dall'art. 28 della Legge 118/71, rendendo effettivo il diffondersi dei processi d'integrazione in tutta la scuola:

- Non definisce e non impone un modello prestabilito di integrazione (variabilità dei contesti);
- Introduce e promuove le attività integrative e attiva gli insegnamenti individualizzati;
- Avvia un nuovo modello pedagogico-didattico centrato sulla programmazione scolastica e sulla valutazione;
- **Abolisce le classi differenziali per l'integrazione di tutti gli alunni nelle classi comuni**;
- **Introduce la figura dell'Insegnante specializzato per le attività di sostegno**

© AC 2018

La rilevanza pedagogica della legge 517/1977

(de Anna, 2018; Covelli, 2018)

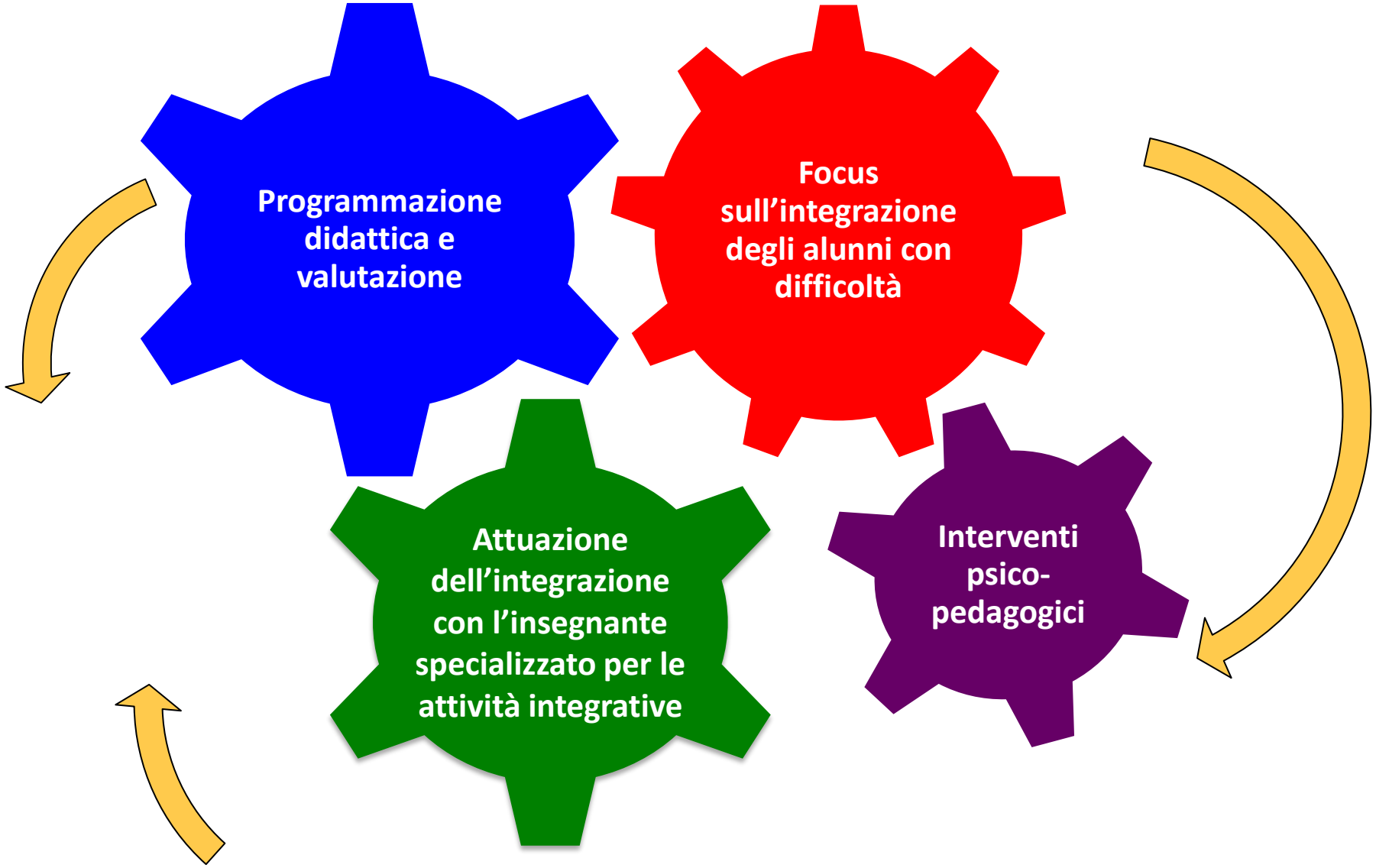

© AC 2018

Legge 517/1977

(de Anna, 1998, 2014, 2018; Pavone, 2004; Covelli, 2018)

- Prospettiva inclusiva dell'integrazione scolastica ravvisabile nella consapevolezza di dover trasformare i contesti e nel riferimento alle difficoltà educative in senso ampio;
- Configurazione flessibile del sistema di istruzione e necessità di una maggiore integrazione organizzativa scuola-territorio-servizi socio-sanitari (collaborazione interistituzionale);
- Volontà di ridurre lo scarto sociale da parte del sistema scolastico rispondendo a forme differenti di disagio e svantaggio;
- Espressione della trasformazione storico-sociale del suo periodo tradotta «nella necessità di esprimere un bisogno di democrazia, di partecipazione e di riconoscimento delle diverse soggettività» (Neri, 2001, p.16). Una socializzazione delle conoscenze che poggiasse sulla solidarietà, sull'accessibilità a un nuovo sapere formale e informale per tutti, «il diritto di ascolto a coloro che non erano stati mai ascoltati e visti nelle loro storie personali e collettive» (ivi p.17).

AVVIO FORMALE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ITALIANA

© AC 2018

Intervento del sottosegretario MPI, Franca Falcucci

Seminario Nazionale "Iniziative pedagogico-didattiche per l'inserimento scolastico degli handicappati" (MPI, 1982, pp. 28-31 in de Anna, 2018)

- L'integrazione deve essere considerata **«un processo irreversibile»** perché «**coerente con il fine proprio della scuola che è quello di promuovere le potenzialità di ogni bambino, adeguando alle sue esigenze e alle sue possibilità le metodologie più idonee per suscitare la vitale spinta dinamica che deve alimentarne lo sviluppo**» (p.28).
- Impegno per la formazione e utilizzazione degli insegnanti di sostegno senza «far perdere di vista l'esigenza di **far acquisire a tutti i docenti una sufficiente conoscenza e comprensione dei problemi dell'integrazione**, perché è solo da una programmazione educativa che coinvolge globalmente i docenti che è possibile sperare in risultati significativi».
- Necessità di «un costante coordinamento tra scuola, IRRSAE (Istituti di ricerca regionali, di sperimentazione e aggiornamento educativi) ed Università, in ordine alle problematiche scientifiche e didattiche inerenti al processo di integrazione» (p.30) e ribadiva la volontà del Governo di «**non deflettere dall'impegno assunto nella convinzione di contribuire all'elevazione umana e civile del Paese e nello stesso tempo alla elevazione della nostra scuola**» (p.31)

© AC 2018

Dalla 517/1977 agli anni ottanta

- In questo periodo per garantire i processi di integrazione vengono emanate norme esplicative riguardanti il ruolo e la formazione degli insegnanti, le procedure di organizzazione e di rapporti interistituzionali (accordi di programma) al fine di rendere effettivo il diritto all'educazione delle persone con disabilità fino ai gradi più elevati dell'istruzione.
- **Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 e C.M. n 363/94.**

DIRITTO ALLO STUDIO

La frequenza alle scuole superiori per i ragazzi con disabilità deve essere non semplicemente facilitata ma "assicurata" a tutti

Interventi non solo di competenza della scuola, ma anche degli enti locali e dell'ASL, che devono offrire servizi necessari ad una corretta integrazione

Esclude anche dal punto di vista scientifico una totale irrecuperabilità del soggetto.

L'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità ha un'enorme valenza ai fini del recupero della persona.

L'apprendimento e l'integrazione sono funzionali all'inserimento della persona nel tessuto sociale

Presenza di docenti specializzati al sostegno

Continuità tra scuole medie e superiori

Presenza di GLH (Gruppo di Lavoro per l'Handicap) e GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo)

Osservatorio nazionale per l'integrazione

© AC 2018

La “legge quadro” 104/1992 e la disabilità

- **Art. 3 - Soggetti aventi diritto**

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

- **Art. 4 - Accertamento dell’handicap**

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche.

1 bis. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS

© AC 2018

La “legge quadro” 104/1992 e la Scuola

Con la legge 104/92 vengono coordinate tutte le normative riguardanti la disabilità con un ampio spazio al settore della scuola:

- **Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione**

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (art. 3), è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello biopsico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale (art. 14 - Legge 328/2000), nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

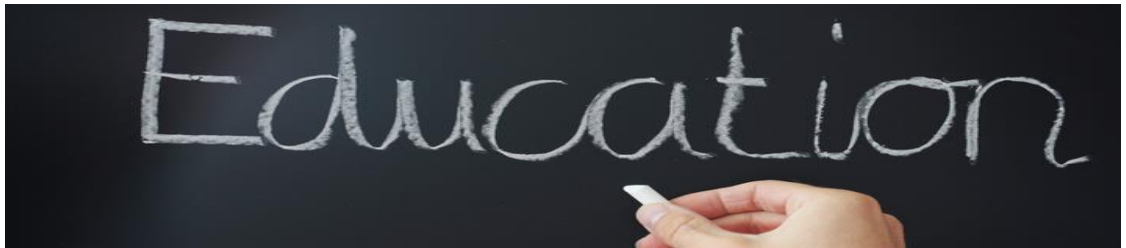

© AC 2018

La “legge quadro” 104/1992 e l’integrazione scolastica

- **Art. 13. Integrazione scolastica**

1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso:

© AC 2018

La “legge quadro” 104/1992 e l’integrazione scolastica

Art.14. Modalità di attuazione dell'integrazione

a. Attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b. organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c. garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.

© AC 2018

Dalla Diagnosi Funzionale al Profilo Dinamico Funzionale per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato: Atto di Indirizzo D.P.R. 24 febbraio 1994

- Identifica le varie fasi del processo di integrazione nella scuola;
- Definisce i rapporti di collaborazione e le sinergie tra scuola e servizi socio-sanitari;
- Individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle ASL e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui «vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione»

© AC 2018

Art. 3 - Diagnosi Funzionale

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta da:

- **medico specialista nella patologia segnalata**;
- **specialista in neuropsichiatria infantile;**
- **terapista della riabilitazione**;
- **operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria locale** o in regime di convenzione con la medesima.

La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di **elementi clinici** e **psico-sociali**:

Gli **elementi clinici** si acquisiscono tramite:

- visita medica diretta dell'alunno e acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente.

Gli **elementi psico-sociali** si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

- i dati anagrafici del soggetto;
- i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

© AC 2018

Art. 3 - Diagnosi Funzionale

È finalizzata al recupero della persona con disabilità e deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) **Cognitivo** (livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze)

b) **Affettivo-Relazionale** (livello di autostima e rapporto con gli altri);

c) **Linguistico** (comprensione, produzione e linguaggi alternativi);

d) **Sensoriale** (tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto);

e) **Motorio-Prassico** (motricità globale e motricità fine);

f) **Neuropsicologico**

(memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale);

g) **Autonomia personale e sociale**

© AC 2018

Lettura Pedagogica della Diagnosi Funzionale

(de Anna, 2014)

Strumento di conoscenza per comprendere le funzionalità e le potenzialità dell'alunno in un determinato ambiente-situazione e nelle interazioni sociali (non all'interno di uno studio medico), importante per capire anche il vissuto della persona e della sua famiglia

VALUTARE attraverso il PROPRIO SAPERE PEDAGOGICO e NON DIAGNOSTICARE L'ALUNNO

SAPERE PEDAGOGICO come LETTURA delle SITUAZIONI per DEFINIRE e REALIZZARE STRATEGIE EDUCATIVE e DIDATTICHE che TENGANO CONTO della SINGOLARITÀ e COMPLESSITÀ di OGNI ALUNNO (identità, aspirazioni, fragilità, capacità, competenze, ecc.)

© AC 2018

Art. 4 - Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

- È atto successivo alla diagnosi funzionale e **indica in via prioritaria** (dopo un primo periodo di inserimento scolastico) **il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)**.
- Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'**unità multidisciplinare** di cui all'art. 3, dai **docenti curriculari** e dagli **insegnanti specializzati della scuola**, **che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno**.

© AC 2018

PDF

Profilo
Dinamico
Funzionale

cos'è

un documento che indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere in tempi brevi (6 mesi) e medi (2 anni)

atto successivo alla Diagnosi Funzionale

è la base del PEI

viene redatto

- insegnanti specializzati,
- famiglia,
- Unità sanitarie locali

al passaggio di ogni ordine di scuola

alla presa in carico, prima del PEI

aggiornamenti

a *conclusione*
- della scuola materna,
- della scuola elementare,
- della scuola media.

durante
- il corso di istruzione secondaria superiore

contiene

possibili livelli di sviluppo

livelli di conoscenze e competenze

caratteristiche fisiche, psichiche sociali e affettive dell'alunno

MAPPE per la **SCUOLA**
www.mappe-scuola.com

© AC 2018

Art. 4 - Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Analisi dello **SVILUPPO POTENZIALE** e **DESCRIZIONE FUNZIONALE** dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e alle sue difficoltà

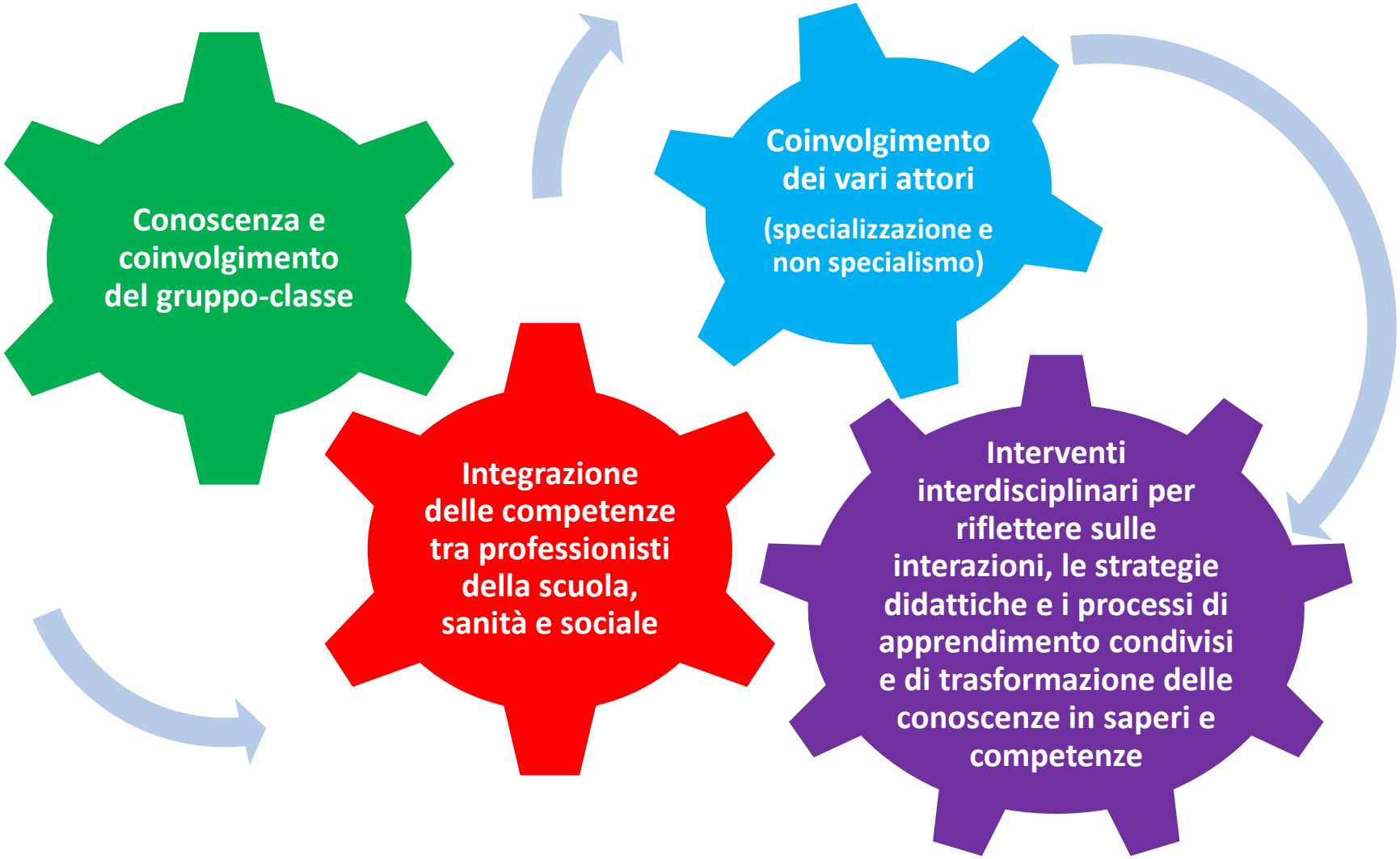

© AC 2018

Art. 4 - Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la **descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività**;

b) **l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine**, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

b.1) **Cognitivo** (potenzialità in relazione al livello di sviluppo raggiunto - normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.; alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse);

b.2) **Affettivo-Relazionale** (potenzialità rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori);

b.3) **Comunicazionale** (potenzialità in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati);

b.4) **Linguistico** (potenzialità relative alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi);

© AC 2018

Art. 4 - Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

b.5) **Sensoriale** (potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile);

b.6) **Motorio-Prassico** (potenzialità in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate);

b.7) **Neuropsicologico** (potenzialità riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale);

b.8) **Autonomia** (potenzialità in relazione all'autonomia personale e sociale);

b.9) **Apprendimento** (potenzialità in relazione all'età prescolare, scolare - lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

«COMPRENDERE QUALI STRATEGIE DIDATTICHE, COMUNICATIVE, RELAZIONALI E SOCIOAFFETTIVE INCIDONO SULLE RISPOSTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ»
(de Anna, 2014, p.69)

© AC 2018

Art. 5 – Piano Educativo Individualizzato (PEI)

1. Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (art. 12 - legge 104/92).
2. Il P.E.I. è redatto,, **congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL, dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola in collaborazione con i genitori e con le altre figure specialistiche (**ai sensi dell'art. 12 comma 5 - legge 104/92).
3. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, **propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale**, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, **gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di disabilità**. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

© AC 2018

Art. 5 – Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Considerare l'alunno nella sua globalità (potenzialità e difficoltà) e intervenire in sinergia con le competenze di tutti per affrontare la complessità delle situazioni e dei contesti e per costruire un adeguato e condiviso progetto educativo e di vita

COINVOLGIMENTO di ALTRI CONTESTI EDUCATIVI/SOCIALI SIGNIFICATIVI

© AC 2018

Art. 5 – Piano Educativo Individualizzato (PEI)

CONOSCERE LA PERSONA (funzionalità, potenzialità, vissuto personale, ecc.) per PROGETTARE e PREDISPORRE:

- **SFONDO INTEGRATORE** come metodologia di progettazione educativa, strumento didattico e organizzazione del contesto educativo;
- **AMBIENTE di APPRENDIMENTO e STRATEGIE di MEDIAZIONE DIDATTICA;**
- **RELAZIONI nel GRUPPO-CLASSE e nella COMUNITÀ SCOLASTICA**

© AC 2018

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

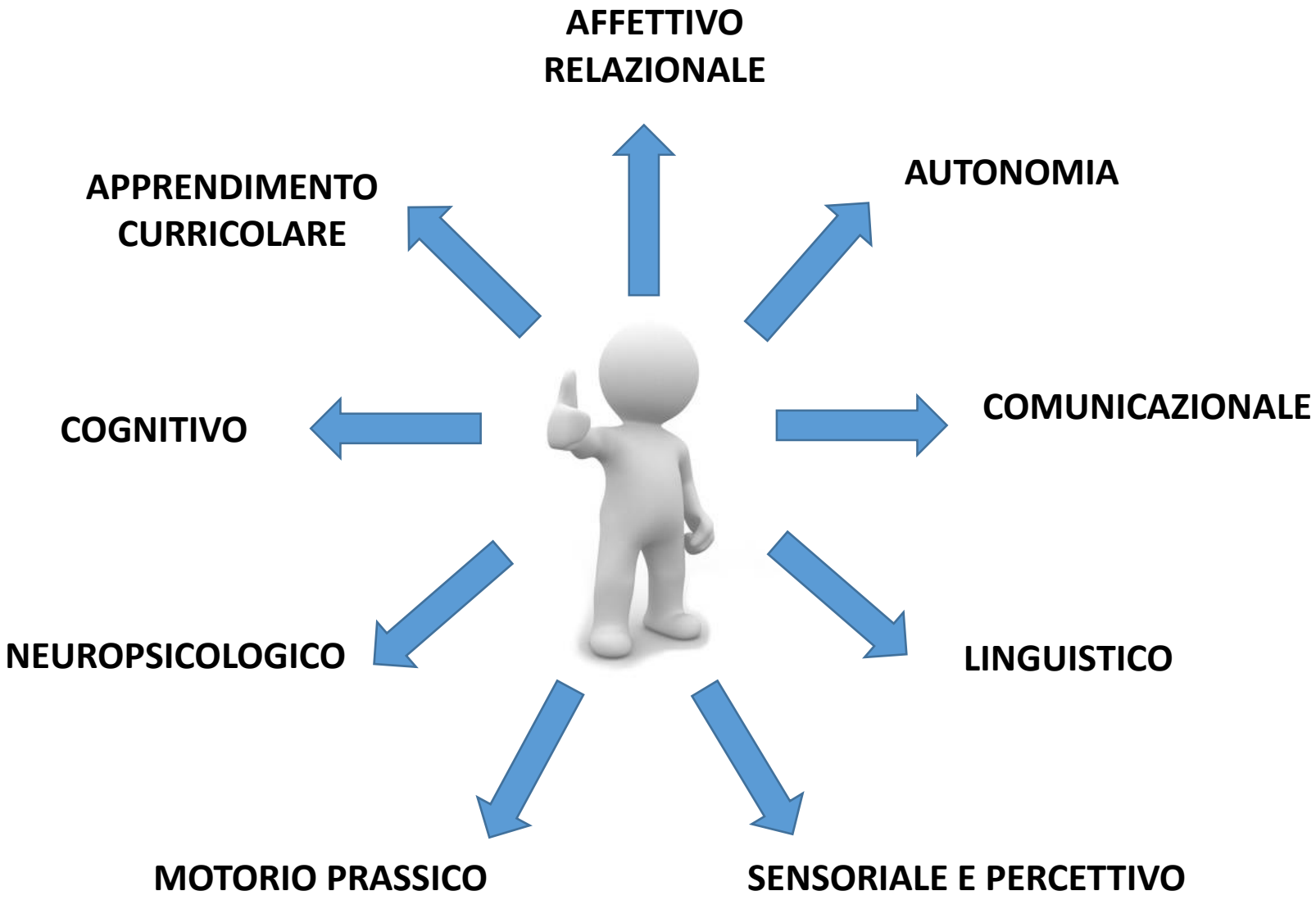

© AC 2018

Art. 6 - Verifiche

1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, **verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di disabilità**.

2. Le verifiche sono **finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di disabilità sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale**.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 4. **Gli esiti delle verifiche devono confluire nel PEI**.

© AC 2018

La storia dell’integrazione e l’evoluzione legislativa

Con la **legge 17/1999** si afferma l’avanzamento del processo di integrazione nell’Università:

- Identificazione dei delegati dei Rettori per l’accoglienza degli studenti con disabilità;
- Creazione dei servizi di tutorato specializzato e di tutte le procedure per seguire gli studenti nel percorso formativo (ausili, piani individualizzati, ecc.)

Nello stesso anno la Legge 68/1999 sul collocamento al lavoro

Nel 2000 la Legge 328 sulla collaborazione degli Enti locali e le Regioni

Nel 2008 le disposizioni della Conferenza Stato Regioni

Nel 2009 Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

© AC 2018

Legge 170/2010

Riconosce i disturbi specifici di apprendimento (DSA): la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia che possono sussistere separatamente o insieme:

1. I DSA «si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana";
2. Garantire il diritto all'istruzione e il successo scolastico attraverso:

- misure didattiche di supporto che promuovano lo sviluppo delle potenzialità;
- riduzione dei disagi relazionali ed emozionali;
- forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari

5. Introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere

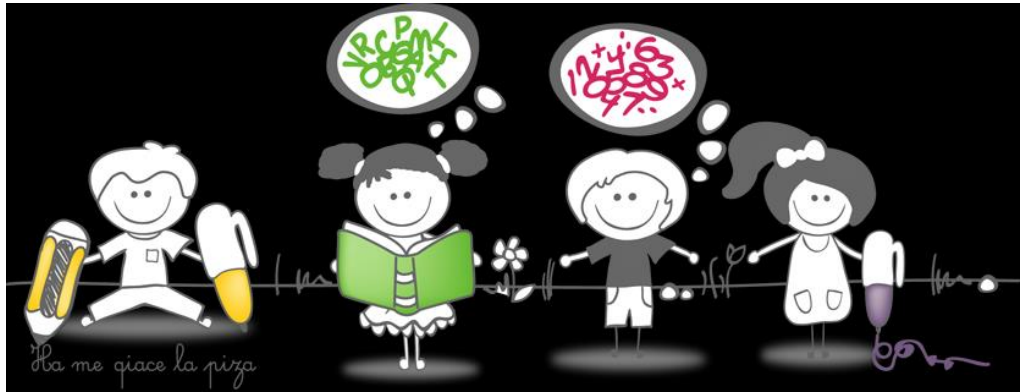

© AC 2018

Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico Personalizzato (PDP)

(Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 – Circolare Ministeriale 8/2013)

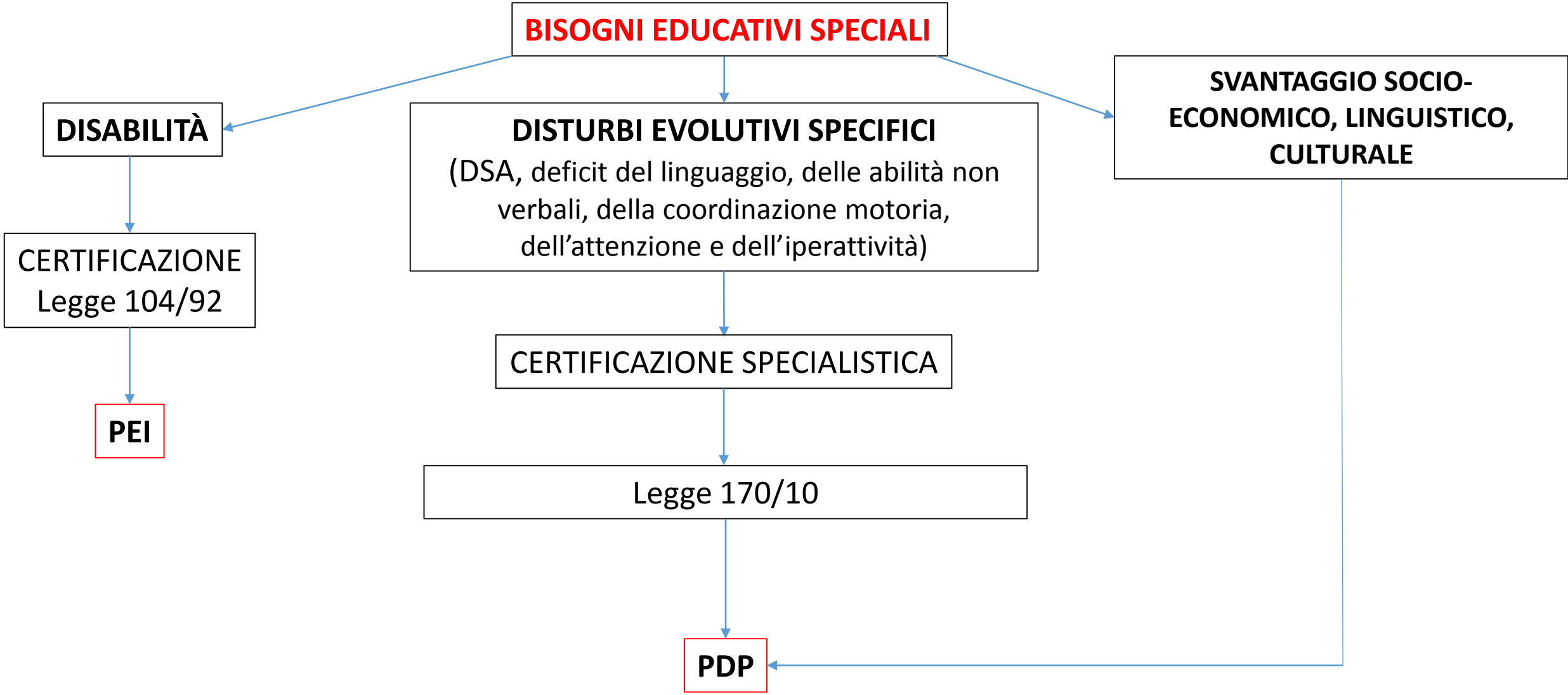

© AC 2018

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

- **Documento di programmazione** con cui il Consiglio di Classe definisce gli interventi pedagogici e didattici che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità;
- Riporta gli **strumenti compensativi,** ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che facilitano o sostituiscono la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria (es: calcolatrice, sintesi vocale, correttore ortografico, ecc.);
- Riporta le **misure dispensative**, ovvero gli interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento (es: lettura a voce alta per un alunno dislessico)
- Riporta le forme di verifica e valutazione personalizzate;
- Deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico e sottoposto a monitoraggio e verifiche in itinere

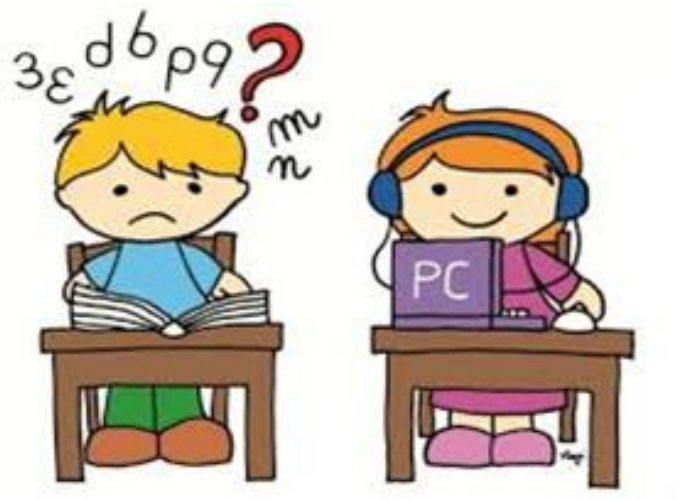

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO PERSONALIZZATO, COMMISURATO ALLE POTENZIALITÀ DELL'ALUNNO, CHE DEFINISCE TUTTI I SUPPORTI E LE STRATEGIE DI INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

© AC 2018

Legge 107/2015 e D.Lgs. 66/2017

1. L’inclusione scolastica:

a. riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, **risponde ai differenti bisogni educativi** e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b. si realizza **nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo** delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c. **è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica** le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti

© AC 2018

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica nel D.Lgs. 66/2017, art.5

CERTIFICAZIONE DA PARTE DELLE COMMISSIONI MEDICHE DELL'INPS

↓

REDAZIONE DI UN **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** (ricomprende la DF e il PDF)
SECONDO I CRITERI DEL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE DELL'ICF
DA PARTE DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (DPR 24/02/1994)

↓

FORMULAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE
(legge 328/2000)

↓

FORMULAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

© AC 2018

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica nel D.Lgs. 66/2017, art.5

Il **Profilo di funzionamento**

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

© AC 2018

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica nel D.Lgs. 66/2017, art.5

Il **PEI** (art.12, comma 5, legge 104/1992):

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

© AC 2018

La Valutazione della Qualità dell'Inclusione Scolastica nel D.Lgs. 66/2017, art.4

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

© AC 2018

La Valutazione della Qualità dell'Inclusione Scolastica nel D.Lgs. 66/2017, art.4

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

FORMULAZIONE DEL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE (PAI)

© AC 2018

La Progettazione e l’Organizzazione Scolastica per l’Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

- **PIANO PER L’INCLUSIONE (art.8)**

Nell’ambito del PTOF definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, **compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica**

© AC 2018

La Progettazione e l'Organizzazione Scolastica per l'Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

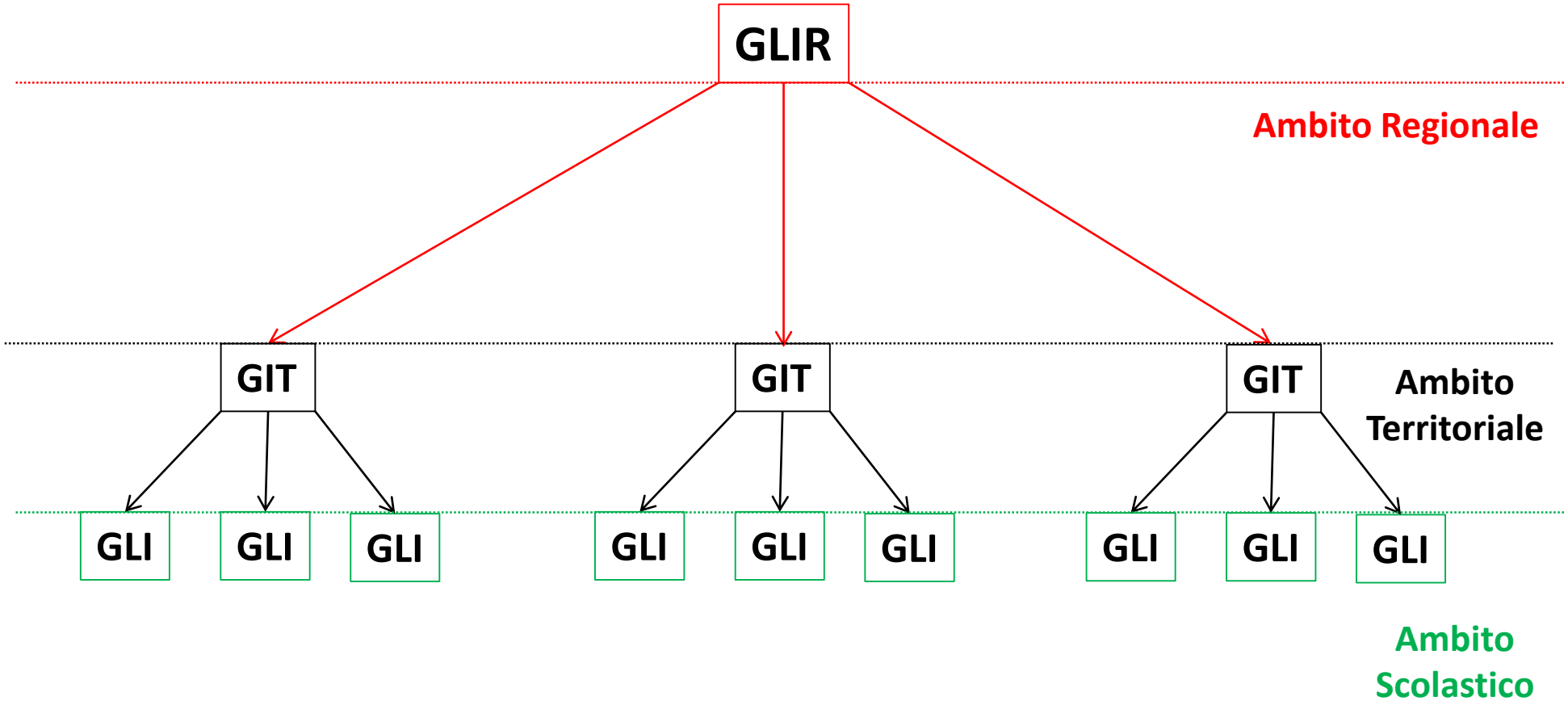

© AC 2018

La Progettazione e l’Organizzazione Scolastica per l’Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

- **GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (art.9)**

- Istituzione del **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** presso ogni USR con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma [...], con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

© AC 2018

La Progettazione e l’Organizzazione Scolastica per l’Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

- Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.
- È garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
- La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR sono definite con decreto del MIUR, [...] sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

© AC 2018

La Progettazione e l’Organizzazione Scolastica per l’Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

- **GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (art.9)**

- Per ciascuno degli ambiti territoriali è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**.
- Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

© AC 2018

La Progettazione e l’Organizzazione Scolastica per l’Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

- Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività il GIT è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

- Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal MIUR nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il MIUR.

© AC 2018

La Progettazione e l’Organizzazione Scolastica per l’Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

- **GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (art.9)**

- Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**.
- Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell’ASL del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

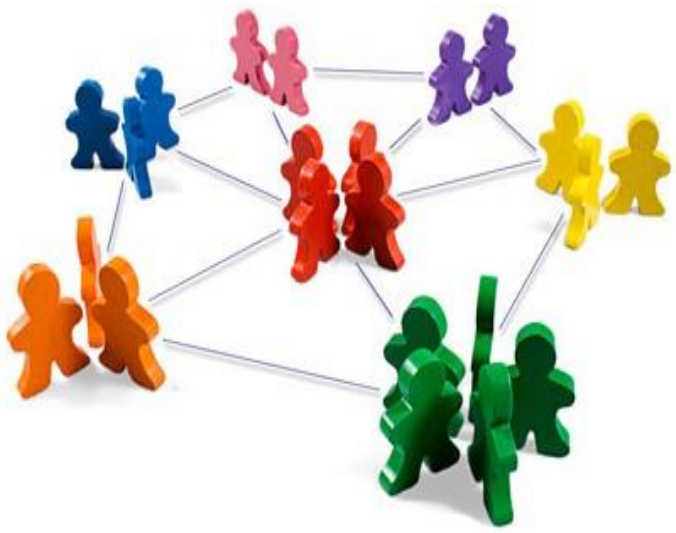

© AC 2018

La Progettazione e l’Organizzazione Scolastica per l’Inclusione nel D.Lgs. 66/2017

- Il GLI è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
- In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

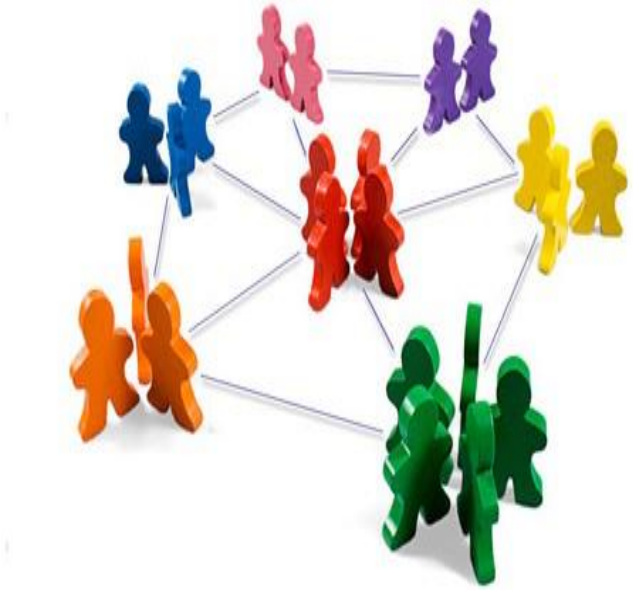

© AC 2018

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico nel D.Lgs. 66/2017, art.10

1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
2. Il GIT sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
3. L'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

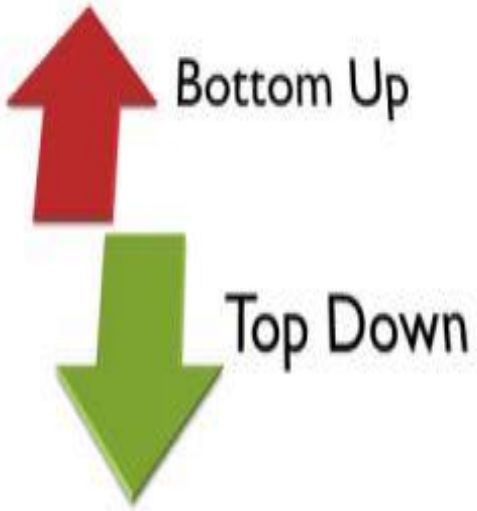

© AC 2018

I cambiamenti normativi apportati dal D.Lgs. 66/2017 in materia di Inclusione Scolastica

Nota MIUR n. 1553 del 04/08/2017

- Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 66/2017 decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 01/01/2019:

a) Sostituzione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale con il Profilo di Funzionamento;
b) Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (art. 10).

- Le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del PEI (art.7, comma 2) entreranno in vigore dal 01/09/2019.
- Istituzione di GLIR e GLI dal 01/09/2017.

© AC 2018

Il valore della memoria storica e delle esperienze

- Perché nel tempo la comunità internazionale ha sposato la via all'inclusione e rivolgerci ad altri paesi ci aiuta a riflettere anche sui diversi modi di interpretare l'integrazione e l'inclusione in funzione delle differenti culture, storie, organizzazioni e sistemi di istruzione.
- Perché la Commissione e il Documento Falcucci del 1974-75 portava in sé già un'idea di inclusione: la necessità di una scuola che doveva trasformarsi per garantire la partecipazione degli alunni con difficoltà all'apprendimento con la classe, la collaborazione con le famiglie e il raccordo con il territorio, il lavoro congiunto degli insegnanti, i gruppi di lavoro collegati al territorio. **Si voleva cambiare il contesto, prima di tutto, non si trattava di inserire degli alunni con disabilità, si chiedeva un cambiamento da parte di tutti**.
- Perché l'avvio delle prime esperienze di integrazione nella scuola trasmettono questo messaggio di **coeducazione nella relazione con l'altro al fine di valorizzare le differenze e di apprendere dalle diversità** (cfr. de Anna, 2014, pp. 75-114).

© AC 2018

Bibliografia

Canevaro, A. (2007). *L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*. Trento: Erickson.

Covelli, A. (2018). Integrazione e inclusione in Italia a quarant'anni dalla L. 517/77. In I. Maccioni & C. Rossi (a cura di), *La legge dell'inclusione nella scuola italiana. A quarant'anni dalla 517/77*. Chiusi: Albatrello, pp. 101-129.

de Anna, L. (1998). *Pedagogia speciale. I bisogni educativi speciali*. Milano: Guerini e Associati.

de Anna, L. (2014). *Pedagogia speciale. Integrazione e inclusione*. Roma: Carocci.

de Anna, L. (2018). Ripensare il presente. In I. Maccioni & C. Rossi (a cura di), *La legge dell'inclusione nella scuola italiana. A quarant'anni dalla 517/77*. Op. cit., pp. 41-74.

de Anna, L., Gaspari, P. & Mura, A. (Eds.). (2015). *L'insegnante specializzato. Itinerari di formazione per la professione*. Milano: FrancoAngeli.

Ianes, D. (1997). Diagnosi funzionale, profilo dinamico e piano educativo. Saper leggere le risorse di scuola, sanità e famiglia. In *Handicap e Scuola L'integrazione possibile* (Atti del Convegno). Disponibile su: http://www.grusol.it/pubblicazioni/atti97.asp

Moliterni, P. (2013). *Didattica e scienze motorie. Tra mediatori e integrazione*. Roma: Armando

MPI (1982). Iniziative pedagogico-didattiche per l'inserimento scolastico degli handicappati. Arezzo: Tipografia «La Nuova Stampa»

Mura, A. (2012). *Pedagogia Speciale. Riferimenti storici, temi e idee*. Milano: FrancoAngeli.

Pavone, M. (2004). *Personalizzare l'integrazione. Un progetto educativo per l'handicap tra professionalità docente e dimensione comunitaria.* Brescia: La Scuola.

© AC 2018